



COMUNE DI PANCALIERI

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli art. 52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia o di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE (Articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446)

1. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, lettera a) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 non sono considerati edificabili i terreni indicati nel secondo periodo del comma 1, lettera b), dell'art. 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504, i quali, ancorché, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta, individuata ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n° 446/97, e del proprio nucleo familiare generi un reddito lordo superiore al 51% del reddito lordo totale dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente. Nella determinazione del reddito I.R.P.E.F. non si tiene conto del reddito derivante da trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
3. Per poter fruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare documentazione attestante il possesso delle condizioni di cui al comma 2° del presente articolo, anche a mezzo di autocertificazione. La documentazione deve essere prodotta per ogni anno di imposizione entro la scadenza della prima rata.

ART. 3

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

(art. 30, co. 11 e 12, della legge 23.12.1999, n. 488, come modificata dall'art. 18, co. 2, della legge 23.12.2000, n. 388)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle Cat. C/2, C/6, C/7.
3. Le pertinenze di cui al comma 1, non possono essere superiori a 2.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del relativo valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, sussistendo i requisiti indicati nel comma 1, si applicano, a far data dall'atto di assegnazione, anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2, asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Per beneficiare della eventuale aliquota ridotta deliberata per l'abitazione principale nonché della eccedenza della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta per quest' ultima, gli interessati devono presentare all'Ufficio tributi, direttamente o a mezzo posta o a

mezzo fax o via telematica, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza per il pagamento successiva al verificarsi di tale situazione. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del Funzionario Comunale incaricato o in alternativa le dichiarazioni possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

ART. 4
ABITAZIONE PRINCIPALE
(art. 59, c. 1, lettera e)

1- Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Rientrano, pertanto, in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2 -In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, sono equiparate ad esse ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:

a) l'unità immobiliare (l'abitazione e sue pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, come abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d'imposta.

3. Sono considerate abitazioni principale con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta, senza diritto alla detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il secondo grado, semprechè il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilito la propria residenza.

ART. 5
RIMBORSO PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
(art.59, co. 1, lettera f) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. L'imposta comunale sugli immobili pagata per le aree successivamente divenute inedificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e, comunque, per un periodo non eccedente i quattro anni dall'ultimo acquisto per atto tra vivi.

Condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso è:

- a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale e delle sue varianti,
- b) che le varianti Comunali agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge, nazionali e regionali, approvate definitivamente
- c) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna attività contenziosa avverso il provvedimento da cui consegue la inedificabilità;
- d) che non vi sia iniziata o vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,

3 Il Funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito ancorché riferite ad annualità diverse.

ART. 6 VALORE AREE EDIFICABILI (art.59, comma 1, lettera g))

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'Imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I valori stabiliti con deliberazione dell'organo esecutivo, possono essere modificati periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 7 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

(art.59, comma 1, lettera h))

1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30.12.1992, n 504, come sostituito, dal comma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.

2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione.

Si intendono tali, le unità immobiliare indicate di seguito:

- a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque pericolanti, diroccati e fatiscenti.
- b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale.
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
- d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
- e) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. (alluvioni, terremoti, ecc..).

3. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:

- a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
- c) mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/00 e successive modificazioni, che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio ufficio tecnico.
- d) mediante la presentazione di copia autentica di atto di trasferimento di immobili per notaio o per scrittura privata autenticata, registrata, dal quale risulti l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

5. In ogni caso, l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi di copia autentica dell'atto di cui al punto d).

Per gli immobili non dichiarati, per i quali non è stata versata l'imposta, laddove lo stato di inagibilità o inabitabilità possa desumersi da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, debitamente registrata,

sono applicabili comunque, le relative sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento, calcolati sull'imponibile ridotto al 50 per cento.

6. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

ART. 8

VERSAMENTI EFFETTUATI ANCHE DA CONTITOLARI (art. 59, comma 1, lettera i))

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D. Lgs. n° 504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

3. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del *de cuius*, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.

4. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

ART. 9

DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, solo per le ipotesi in cui debba essere comunicato il diritto a beneficiare di riduzioni d'imposta ed, in ogni caso, laddove i dati rilevanti ai fini dell'imposta siano contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di Euro 10,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

5. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito, comprensivo degli interessi, risulti inferiore ad Euro 10,00.

6 Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13,16 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento è possibile invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti

8 Con delibera della giunta Municipale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi

9 Con la medesima delibera della Giunta Municipale con cui è designato il Funzionario Responsabile dell'imposta potrà essere individuato il Responsabile del procedimento che potrà essere anche diverso dal soggetto indicato dal comma 8.

ART. 10

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(art.59, comma 1, lettera m))

1. E' introdotto, ai sensi del D. Lgs n. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. La procedura di accertamento con adesione è attivabile esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni

“di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 11, c. 4, del D. Lgs n. 504/92.

5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

7. A seguito della definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

8. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:

a) ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;

b) ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta in concomitanza con la notifica dell'avviso di accertamento:

c) ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto a) e b).

9. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.

10. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggior imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.

11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 8, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal presente regolamento, o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano l'importo di Euro 2.582,00, l'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine prestabilito di 20 giorni. Sull'importo delle rate corrisposte mensilmente sono dovuti gli interessi a scalare, calcolati al saggio legale.

12. Per i versamenti in forma rateale è prevista la prestazione della garanzia con polizza fidejussoria.

13. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 9 e con la eventuale, prestazione di garanzia di cui al comma 12.

14. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme contenute del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

ART. 11 VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I contribuenti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento dell'imposta, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) utilizzando il modello F24.
- 2.** I termini per i versamenti di cui al comma 1, sono differiti di 60 giorni nel caso di calamità naturali di grave entità, ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali.
- 3** Analogo differimento si applica ai soggetti passivi che hanno perso l'occupazione, l'indennità di cassa integrazione o di mobilità da più di un anno.
- 4** Il tardivo versamento di cui ai commi 2,3 e 4 deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi, specificandone la causa.
- 5** Si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo acconto e saldo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore a Euro 5,00.

ART. 12

RENDITE CATASTALI - ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL' U.T.E.

1. In deroga a quanto dispone l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504/92, in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita, sia che risulti superiore o inferiore a precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.

ART. 13

FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA - ACCERTAMENTI E RIMBORSI.

1. Relativamente ai fabbricati, a suo tempo dichiarati ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, le cui rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, ancorché notificate ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.

2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000, il Comune, avuta notizia dagli Uffici del Dipartimento del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazione di interessi.

ART. 14

RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994 e la rendita proposta risulti inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore

materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.

Art. 15 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, concede la rateizzazione trimestrale delle somme dovute, a seguito di liquidazione od accertamento dell'imposta o iscrizione a ruolo, quando il debito, per imposta, sanzioni ed interessi risulti superiore ad €. 1.000,00 e ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Il contribuente e i suoi familiari percepiscano un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a €. 25.800,00;
- b) Il contribuente e i suoi familiari, a causa di eventi di calamità naturali di grave entità, terremoti, alluvioni, ecc..., si trovano nella situazione temporanea di obiettive difficoltà ;
- c) Il contribuente, società od impresa, si trova in temporanea condizioni di insolvenza, a causa di eventi di calamità naturali di gravi entità, terremoti, alluvioni, ecc.,.....o altra causa grave giustificata e risultante da documentazione contabile.

2. I contribuenti che intendono usufruire della dilazione di pagamento devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, direttamente o tramite raccomandata A/R, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che giustificano la richiesta:

- entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento nel caso di accertamento o liquidazione;
- entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento con adesione
- entro 15 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda riguardi somme già iscritte a ruolo.

Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego deve essere comunicato agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è sottoscritto dal Funzionario responsabile dell'imposta.

Il numero massimo delle rate assentibili è di 20, per importi superiori a €. 30.000,00 e di 12 per importi inferiori.

3) Quando il credito d'imposta è superiore a €. 10.000,00, la dilazione è concessa subordinatamente alla presentazione della polizza fidejussoria bancaria con primario istituto di credito od assicurativo. La predetta polizza deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

4) La scansione temporale delle rate è bimestrale, con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato versamento anche di una rata protratta oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

Sugli importi delle rate sono dovuti gli interessi di rateizzazione nella misura legale.

5) In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica della cartella esattoriale.

ART.16 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE (art.59, comma 1, lettera p))

1. E' istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario e alla produttività del personale, un fondo speciale alimentato annualmente con l'accantonamento del 3,5% delle riscossioni dell'imposta in sede di liquidazione ed accertamento, con esclusione delle somme versate a titolo di sanzione.

2. Le modalità ed i termini di attribuzione del compenso di cui sopra sono definiti in sede di contrattazione integrativa.

ART. 17 NORME DI RINVIO

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della pubblicazione, all'albo pretorio, per 15 giorni; viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.